

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.**

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

**Tel.: 02/95316201 – Fax: 02/95316359**Indirizzo e-mail : [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it) Sito internet: [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA**

Il **credito di firma** è un contratto con cui la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

I **crediti di firma**, rilasciati ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122 ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire") permettono all'acquirente di un immobile da costruire di ottenere dalla banca il rimborso degli importi anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi delle situazioni di crisi specificamente individuate dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122 e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

Il **rischio** che il cliente deve affrontare nel caso in cui la banca è chiamata ad effettuare il pagamento consiste nel dover rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

**IMPORTI MASSIMI DI COMMISSIONI**

Commissioni(\*) su crediti di fideiussione:

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ per operazioni di durata pari a 1 anno: | 3,00%          |
| ▪ per operazioni di durata oltre 1 anno:  | 3,00% per anno |
| ▪ fideiussioni per rimborsi IVA :         | 1,40%          |

commissione per rimborso spese di autentica:	Euro 60,00
(*) La commissione viene calcolata sull'importo della fideiussione e applicata in via anticipata; il calcolo della commissione viene eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile e in base alla durata prevista dall'operazione.	
In ogni caso la commissione minima applicabile è di	Euro 80,00

<b>IMPORTI MASSIMI DI ONERI E SPESE</b>	
Spese di istruttoria:	Euro 50,00
<i>Imposta di bollo ( misura prevista dalla Tariffa vigente su contratti regolati per cassa):</i>	Euro 14,62
<i>Rimborso spese per informativa precontrattuale</i>	Euro 0,00
<i>Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93, se dovute)</i>	
in forma cartacea	Euro 2,00
on line	gratuite

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

Il cliente può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 10 giorni lavorativi

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzago, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzago, e-mail: [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),

con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Avallo:	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.
Fideiussione:	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Accettazione:	Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.
Immobili da costruire	Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità
Situazione di crisi	La situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare; in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa